

Contenuti della fattura

Art. 21 - (Dpr 633/72) , Comma 2

2. La fattura contiene le seguenti indicazioni:

- a) data di emissione;
- b) numero progressivo che la identifichi in modo univoco;
- c) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
- d) numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore;
- e) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
- f) numero di partita IVA del soggetto cessionario o committente ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione europea, numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento; nel caso in cui il cessionario o committente residente o domiciliato nel territorio dello Stato non agisce nell'esercizio d'impresa, arte o professione, codice fiscale;
- g) natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione;
- h) corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compresi quelli relativi ai beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono di cui all'articolo 15, primo comma, n. 2;
- i) corrispettivi relativi agli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono;
- l) aliquota, ammontare dell'imposta e dell'imponibile con arrotondamento al centesimo di euro;
- m) data della prima immatricolazione o iscrizione in pubblici registri e numero dei chilometri percorsi, delle ore navigate o delle ore volate, se trattasi di cessione intracomunitaria di mezzi di trasporto nuovi, di cui [all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 29 ottobre 1993, n. 427](#);

3. Se l'operazione o le operazioni cui si riferisce la fattura comprendono beni o servizi soggetti all'imposta con aliquote diverse, gli elementi e i dati di cui al comma 2, lettere g), h) ed l), sono indicati distintamente secondo l'aliquota applicabile. Per le operazioni effettuate nello stesso giorno nei confronti di un medesimo soggetto può essere emessa una sola fattura. Nel caso di più fatture elettroniche trasmesse in unico lotto allo stesso destinatario da parte dello stesso cedente o prestatore, le indicazioni comuni alle diverse fatture possono essere inserite una sola

Was muss auf einer Rechnung stehen

Art. 21 - (Dpr 633/72)

2. Auf der Rechnung muss folgendes stehen:

- a) Ausstellungsdatum;
 - b) Fortlaufende Nummer die diese klar identifiziert
 - c) Firma, Name, Vor und Nachname Sitz des Verkäufers oder dessen Vertreters, Sitz des Verkäufers oder Sitz des Unternehmens
 - d) MwSt Nummer des Verkäufers;
 - e) Firma, Name Vorname oder Bezeichnung des Empfängers, Wohnsitz, Sitz der Firma.
 - f) MwSt Nummer des Empfängers oder falls in der EU Ansässig die ID Nummer und falls es sich um eine Privatperson handelt, Steuernummer
 - g) Genaue Beschreibung der Waren oder Güter die veräußert werden.
 - h) Preis und Daten die zur Bestimmung der Steuergrundlage dienen, wie auch Rabatte, oder Skonti .
 - i) Preis von mitgelieferten Waren die nicht verrechnet werden.
 - l) MwSt Prozentsatz, Steuergrundlage, MwSt Steuer, mit Rundungen auf € Cent.
 - m) Datum der ersten Eintragung in die öffentlichen Register und Anzahl der gefahrenen Kilometer für neue Transportmittel ([Artikel 38, Absatz 4, DL 30 August 1993, n. 331](#), Gesetz [29 Oktober 1993, n. 427](#)) falls in die EU verkauft.
3. Falls die Verkäufe Waren oder Dienste betreffen die verschiedenen MwSt Sätzen unterliegen, müssen die Waren getrennt lt. MwSt Satz angegeben werden.
Für Verkäufe an einen Kunden darf je Tag eine Rechnung ausgestellt werden

volta, purché per ogni fattura sia accessibile la totalità delle informazioni. Il soggetto passivo assicura l'autenticità dell'origine, l'integrità del contenuto e la leggibilità della fattura dal momento della sua emissione fino al termine del suo periodo di conservazione; autenticità dell'origine ed integrità del contenuto possono essere garantite mediante sistemi di controllo di gestione che assicurino un collegamento affidabile tra la fattura e la cessione di beni o la prestazione di servizi ad essa riferibile, ovvero mediante l'apposizione della firma elettronica qualificata o digitale dell'emittente o mediante sistemi EDI di trasmissione elettronica dei dati o altre tecnologie in grado di garantire l'autenticità dell'origine e l'integrità dei dati. Le fatture redatte in lingua straniera sono tradotte in lingua nazionale, a fini di controllo, a richiesta dell'amministrazione finanziaria.

4. La fattura è emessa al momento dell'effettuazione dell'operazione determinata a norma dell'articolo 6. La fattura cartacea è compilata in duplice esemplare di cui uno è consegnato o spedito all'altra parte. In deroga a quanto previsto nel primo periodo:

- a) per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione ed avente le caratteristiche determinate con [decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472](#), nonché per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, può essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime;
- b) per le cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente la fattura è emessa entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni;
- c) per le prestazioni di servizi rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione europea, non soggette all'imposta ai sensi dell'articolo 7-ter, la fattura è emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione;
- d) per le prestazioni di servizi di cui all'articolo 6, sesto comma, primo periodo, rese a o ricevute da un soggetto passivo stabilito fuori dell'Unione europea, la fattura è emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

Rechnungen in Ausländischer Sprache müssen auf Anfrage der Kontrollverwaltung, in die offizielle Sprache (Südtirol Deutsch und Italienisch) übersetzt werden.

4. Die Rechnung muss lt. Art. 6 bei Übergabe oder Versand der Ware erstellt werden.

Die Rechnung in Papierformat muss in 2 facher Ausfertigung erstellt werden, wovon ein Exemplar übergeben oder geschickt werden muss.

Ausnahmen sind:

- a. Verkäufe die durch ein Transpostdokument welches die vom Gesetz vorgesehenen Eigenschaften besitzen, belegt werden und Dienstleistungen die mittels klarer Dokumentation ersichtlich sind, kann eine Rechnung innerhalb des 15 des darauffolgenden Monats erstellt werden.
- b. Rechnungen an Dritte mittels Kunden der Firma.
- c. Dienste an Personen in der EU die ohne MwSt fakturiert werden, innerhalb des 15 des darauf folgenden Monats.